

**F.I.D.S.**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 28/17**

**Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17**

**II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Emilio Del Sorbo - Componente Relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio iscritto ai nn. RGPF 30/17 e RGTF 20/17 promosso nei confronti di **CONVERSO FRANCESCO** n.q.di Presidente di fatto dell'ASA Euroliradance Corigliano-Schiavo e del sig. **CONVERSO ANTONIO** in proprio e nella qualità di presidente di diritto dell'ASA Euroliradance Corigliano – Schiavo.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito della denuncia trasmessa in data 21.03.2017 dalla A.S.A. New Olimpica Dance nei confronti dell'A.S.A. Euroliradance Corigliano-Schiavo, con la quale si faceva presente che

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 28/17**

**Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17**

per effetto dell'inserimento da parte della Euroliradance nel terminale telematico di un codice fiscale errato, l'atleta Veronese Domenico Pio si ritrovava ad avere due codici Fids, la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico della denunciata.

All'esito delle indagini nel corso delle quali la Procura Federale ha proceduto anche all'audizione, sia della sig.ra Caputo Maria Rosaria, madre dell'atleta Veronese Domenico Pio, che del sig. Converso Francesco, referente, nonché Presidente di fatto della ASA Euroliradance, ritenendo ravvisarsi nei fatti così come accertati una condotta antiregolamentare, la stessa Procura Federale con atto del 26 Giugno 2017 formulava nei confronti dei tesserati, Converso Francesco e Converso Antonio, rispettivamente presidente di fatto e presidente di diritto dell'ASA Euroliradance, formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 28/17**

**Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17**

- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 15 Regolamento Organico;

- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

per avere:

*“ .....precostituito ed utilizzato un codice fiscale diverso da quello effettivamente corrispondente al tesserato Veronese Domenico Pio, al fine di poter inserire nel terminale telematico una richiesta di tesseramento a proprio favore. Tale manipolazione ha permesso la generazione di un codice tesseramento nuovo e diverso da quello già esistente presso gli stessi terminali con cui lo stesso atleta risultava regolarmente tesserato con l'Asa denunciante. Ciò in violazione delle norme sul tesseramento vista anche la mancanza dei presupposti dettati da queste ultime in ordine alla richiesta di dimissioni da parte del tesserato, al nulla osta rilasciato dalla società di origine o al completamento del termine per*

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 28/17**

**Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17**

*il silenzio assenso e possibilmente anche in mancanza dell'effettiva volontà del tesserato di cambiare società”.*

Con provvedimento del 26 luglio 2017 il Tribunale Federale fissava dinanzi a sé l'udienza di discussione invitando gli incolpati a produrre memorie difensive.

All'udienza del 15 settembre 2017, in assenza degli incolpati che non comparivano, né inviavano memorie, sentito il rappresentante della Procura Federale che concludeva per la declaratoria della responsabilità disciplinare degli incolpati nei termini di cui all'atto di deferimento chiedendo l'applicazione a carico del sig. Converso Francesco della squalifica per mesi 5, a carico del sig. Converso Antonio della squalifica per mesi 2 oltre all'ammenda di € 300,00, nonché a carico della Asa la sanzione dell'ammenda di euro 300.00, il Tribunale Federale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si riservava per la decisione.

**MOTIVI**

La responsabilità disciplinare degli incolpati appare pienamente provata.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 28/17**

**Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17**

In particolare questo Tribunale rigetta l'eccezione preliminare della prescrizione del procedimento sollevata dalla difesa del sig. Converso Francesco con memoria del 05.06.2017 sottoposta al procuratore federale. Infatti se è vero che ai sensi dell' art. 44 ter, co. 3 del regolamento Fids "*la durata delle indagini non può superare il termine di 60 giorni*" è anche vero che da ciò deriva non la prescrizione del procedimento, bensì la sola inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine (*art.44 ter Reg.Fids*).

Passando al merito si evidenzia che è la stessa difesa del sig. Converso Francesco a confermare che l'ASA ha provveduto al tesseramento del sig. Veronese nonostante lo stesso atleta fosse già tesserato presso altra ASA, affermando, sempre nella memoria del 05.06.2017, che ciò sarebbe avvenuto per un errore di battitura dei dati anagrafici.

La verità è che se fosse stato inserito il codice fiscale esatto del tesserato Veronese il sistema telematico si sarebbe bloccato e non avrebbe consentito il tesseramento presso l'Asa EuroIradance. E ciò non può che essere imputato all'ASA che ha provveduto a tale tesseramento.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 28/17**

**Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17**

Lo stesso Converso Francesco, referente e Presidente di fatto dell'ASA EuroIradance in sede di audizione con il Procuratore Federale afferma che l'inserimento del diverso e non corretto codice fiscale, che ha permesso il doppio tesseramento dell'atleta, sarebbe avvenuto per un fraintendimento, affermazione questa che verrà dallo stesso successivamente disconosciuta, con uno scritto difensivo nel quale imputa responsabilità in capo al sistema telematico.

In verità dalle attività di indagine svolte dalla Procura federale anche presso l'ufficio tesseramento F.I.D.S. risulta che *“nessun cambio ASA è stato prodotto per l'atleta Veronese Domenico Pio.. che l'ufficio tesseramento non ha mai accettato il documento di richiesta di svincolo. In particolare il sig. Veronese Domenico Pio, con tessera 600228517 è stato rinnovato il 19.10.2017 e due giorni dopo, il 21.10.2016 è stato inserito in anagrafica (non avrebbero dovuto) e tesserato dall'Associazione "EuroIradance Corigliano-Schiavo" con una nuova tessera, 600336828. Stranamente il codice fiscale inserito non coincide con quello della tessera sanitaria, altrimenti il sistema si sarebbe opposto all'inserimento dei nuovi dati anagrafici dell'atleta”*.

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 28/17**

**Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17**

Appare evidente la condotta gravemente antiregolamentare posta in essere dai responsabili di fatto e di diritto dell'Asa Euroliradance, oltre che in violazione dell'art. 15 del regolamento organico I sig.ri Converso Francesco e Converso Antonio, presidente di fatto e di diritto dell'Asa Euroliradance non possono che essere dichiarati responsabili per gli addebiti ascritti; l'Asa di appartenenza dovrà essere ritenuta oggettivamente responsabile per i fatti commessi dai propri tesserati.

Quanto alla misura della sanzione, questo Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, della condotta tenuta dai deferiti nel corso del procedimento disciplinare che non compaiono all'udienza del 15.09.2017, né presentano a seguito del deferimento memorie difensive, ritiene di dover applicare a carico del sig. Converso Francesco la sanzione della squalifica per mesi 5, a carico del sig. Converso Antonio quella della squalifica per mesi 2 oltre all'ammenda di € 300,00, nonché a carico della Asa la sanzione dell'ammenda di euro 300.00.

**P.Q.M.**

**F.I.D.S.**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N 28/17**

**Proc.to RGPF 30/17 - RGTF 20/17**

Il Tribunale Federale dichiara Converso Francesco, Converso Antonio e l'ASA Euroliradance, in persona del presidente pro tempore, responsabili delle violazioni loro ascritte applicando a carico del sig. Converso Francesco la sanzione della squalifica per mesi 5, a carico del sig. Converso Antonio, la sanzione della squalifica per mesi 2 oltre all'ammenda di € 300,00, nonchè a carico della Asa Euroliradance la sanzione dell'ammenda di euro 300.00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma 15 settembre 2017

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Emilio del Sorbo

Avv. Roberta Leoni